CAMERA DEI DEPUTATI N. 1375

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CECCHERINI, PRIORE, TAROZZI, PIERACCINI, AMENDOLA PIETRO, BENSI, BIAGIONI, DE VITA, MARZOTTO, MUSCARIELLO, PIRASTU, CHIARAMELLO, DE' COCCI, LONGONI, MURDACA, AMADEI, BARBIERI, ALLIATA DI MONTEREALE, MALAGUGINI, ELKAN, PITZALIS, CACCURI, RONZA, DE CAPUA, SANSONE, PIGNI, BETTOLI, CALABRO', RICCA, SEMERARO SANTO, DI PAOLANTONIO, BRODOLINI, DRIUSSI, FARALLI, SPONZIELLO, PESSI, DI GIACOMO, COLOGNATTI, CREMASCHI, GELMINI, ROSINI, GUADALUPI, DIAZ LAURA, SORGI, SCARPA, VISCHIA, DE MARZI, IOZZELLI, DI MAURO, GRAY, MANCINI, VIVIANI ARTURO, VEDOVATO

Annunziata il 23 dicembre 1954

Modifica delle disposizioni di legge concernenti i diritti erariali sugli introiti degli ingressi a spettacoli sportivi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo sport dilettantistico in Italia da qualche anno è in crisi a motivo soprattutto del richiamo che per i giovani, in particolare, e per gli sportivi, in genere, rappresentano gli sport più popolari, organizzati in sede essenzialmente professionistica.

L'opportunità di venire incontro alle necessità dello sport dilettantistico è apparsa, ai componenti il Gruppo parlamentare dello sport, come meritevole di attenzione, per evidenti considerazioni di natura etico-sportiva, non ultima quella di poter vedere i rappresentanti della gioventù italiana nella rassegna quadriennale delle Olimpiadi, in condizioni simili a quelle dei giovani di tutto il mondo.

Ora, per raggiungere questo scopo, i sottoscritti proponenti ritengono, tra l'altro, che sia necessario aiutare le società che curano questo settore sportivo, alleviandole da gravami fiscali sugli introiti delle manifestazioni a cui danno vita, in quanto da quegli incassi quasi sempre traggono i soli mezzi finanziari per il potenziamento della loro attività.

Attualmente, gli incassi lordi degli spettacoli sportivi, a tenore del decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, vengono gravati dall'onere dei diritti erariali, nella misura fissa del 18 per cento degli incassi stessi netti. A ciò va aggiunto l'onere dell'imposta generale sull'entrata, nella misura del 3 per cento.

L'aliquota viene indiscriminatamente applicata agli incassi di tutte le manifestazioni, senza distinzione tra le manifestazioni a carattere professionistico e quelle a carattere dilettantistico, e viene, altresì, applicata, sempre nella stessa misura, qualunque sia l'ammontare degli incassi di ogni manifestazione.

Una discriminazione, invece, esiste, ad esempio, nella tassazione sugli spettacoli teatrali e cinematografici, la quale viene applicata con progressione continua, proporzionale agli incassi (aliquote dal 15 per cento al 50 per cento) e tende esplicitamente ad alleviare l'onere fiscale sugli incassi minori.

Sembra opportuno, quindi, applicare una analoga discriminazione anche agli spettacoli sportivi. Poiché è dimostrato che, normalmente, sono proprio le manifestazioni dilettantistiche, collegate con gli sport più poveri, quelle che danno i minori incassi, ci appare pacifico che una esenzione o una riduzione di aliquote per diritti erariali, come si propone, andrà a favore di questa attività. Si tenga anche presente che gli oneri in questione sono oggi tali da indurre, spesso, gli organizzatori a non effettuare addirittura manifestazioni minori in campo dilettantistico.

D'altra parte, ci si rende conto della impossibilità per il Tesoro di diminuire l'introito ormai previsto nel bilancio dello Stato.

La proposta, onorevoli Colleghi, tiene conto di questa necessità in quanto, diminuendo o addirittura eliminando il diritto erariale sugli incassi di manifestazioni sportive con ammontare lordo fino a 500.000 lire, aumenta il diritto attualmente vigente per le manifestazioni sportive con incassi lordi superanti i cinque milioni, incassi che si riscontrano in manifestazioni sportive professionistiche.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76, successivamente modificato con l'articolo 1 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, è sostituito dal seguente:

Art. 4. — « Il diritto erariale sull'introito lordo degli ingressi ai concorsi ippici e agli spettacoli sportivi di ogni genere di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276, è stabilito nelle seguenti misure:

per incassi fino a lire 100.000 . L. 0 %
per incassi da lire 100.001 a lire 300.000 . . . . . » 8 %
per incassi da lire 300.001 a lire 500.000 . . . . . » 12 %
per incassi da lire 500.001 a lire 5 milioni . . . . . » 18 %
oltre lire 5 milioni . . . . . » 20 %